

derogare alle norme delle menzionate direttive in misura più ampia di quanto venga precisato nei citati punti dell'allegato in questione.

La Finlandia ha modificato la legislazione relativa alle imposte di consumo emanando la nuova legge sulle imposte di consumo (1469/29.12.1994) con cui si è cercato di trasporre parzialmente la direttiva del Consiglio 94/74/CE<sup>(3)</sup> nella legislazione nazionale. L'imposizione sui carburanti è stata riformata con l'adozione della legge sull'imposta di consumo sui carburanti liquidi (1472/29.12.1994). Tale legge ha parzialmente trasposto nella legislazione nazionale le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE. In tale contesto non si è espressamente vietata neppure in seguito l'utilizzazione nei veicoli a motore dell'olio leggero combustibile destinato al riscaldamento. Per quanto riguarda quest'ultimo neppure nella legislazione o nei regolamenti amministrativi si sono emanati provvedimenti o disposizioni in merito al controllo fiscale. Provvedimenti o disposizioni sul controllo fiscale non esistono neppure quanto alla distribuzione dell'olio leggero combustibile destinato al riscaldamento. Per quanto attiene a quest'ultima, non esiste alcun controllo, né le più ridotte ispezioni effettuate in forza dei controlli di polizia stradale possono ritenersi sostitutivi del controllo fiscale per quel che riguarda l'utilizzazione del suddetto olio combustibile.

L'olio leggero combustibile è disponibile in Finlandia soprattutto nei singoli quartieri di abitazione presso stazioni di servizio che possono venderlo senza controllo fiscale di sorta. Se in Finlandia non viene posto in essere in tali circostanze alcun controllo né viene sanzionata l'attività dei dettaglianti, la Finlandia non può comunque sottrarsi all'obbligo di attuare nella propria legislazione nazionale le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE in tutte le loro parti. Va ancora sottolineato che alla Finlandia non è stata riconosciuta alcuna possibilità di eccezione al controllo fiscale imposto nelle menzionate direttive.

(1) GUL 316 del 31 ottobre 1992, pag. 12.

(2) GUL 316 del 31 ottobre 1992, pag. 19.

(3) GUL 365 del 31 dicembre 1994, pag. 46.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht di Karlsruhe, con ordinanza 22 marzo 2000, nella causa Bülen Kurz nato Yüce contro Land Baden-Württemberg**

**(Causa C-188/00)**

(2000/C 247/18)

Con ordinanza 22 marzo 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 maggio 2000, nella causa Bülen Kurz nato Yüce contro Land Baden-Württemberg, il Verwaltungsgericht di Karlsruhe ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se i requisiti di cui all'art. 6, n. 1, secondo o terzo trattino, della decisione del Consiglio di Associazione CEE/Turchia n. 1/80 relativa allo sviluppo dell'Associazione siano

soddisfatti da un cittadino turco, il quale è entrato nel paese con un visto del consolato generale «valido solo per la formazione» con il consenso delle competenti autorità per gli stranieri e successivamente era in possesso di un permesso di soggiorno limitato all'attività nell'ambito della formazione presso un determinato datore di lavoro, qualora nel periodo dal 1° ottobre 1992 al 5 maggio 1997 si trovasse in un corrispondente rapporto di formazione e al riguardo avesse percepito una retribuzione mensile come apprendista.

- 2) Se i requisiti di cui all'art. 7, secondo comma, della decisione del Consiglio di Associazione CEE/Turchia n. 1/80 relativa allo sviluppo dell'Associazione siano soddisfatti da un cittadino turco, il quale è figlio naturale di ex lavoratori turchi nel paese ospitante, qualora come maggiorenne sia stato adottato da cittadini tedeschi con gli effetti dell'adozione di un minore e perciò abbia estinto il suo rapporto di parentela con i genitori naturali. Se sia sufficiente al riguardo il fatto che alla data della regolare occupazione dei suoi genitori e all'inizio della formazione era figlio di lavoratori turchi.
- 3) Se i requisiti di cui all'art. 7, secondo comma, della decisione del Consiglio di Associazione CEE/Turchia n. 1/80 relativa allo sviluppo dell'Associazione siano soddisfatti da un cittadino turco, qualora 8 anni dopo la partenza insieme ai suoi genitori, che hanno lasciato definitivamente il paese ospitante, sia ritornato (senza i suoi genitori) nel paese con lo scopo della formazione.
- 4) Se i requisiti di cui all'art. 7, secondo comma, della decisione del Consiglio di Associazione CEE/Turchia n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'Associazione siano soddisfatti da un cittadino turco, qualora questi abbia sostenuto l'esame finale non nel paese ospitante, ma nel suo paese dinanzi ad una commissione esaminatrice del paese ospitante che si è recata in loco.
- 5) Se sia compatibile con l'art. 6 o con l'art. 7, secondo comma, della decisione del Consiglio di Associazione CEE/Turchia n. 1/80, il fatto che il permesso di soggiorno debba essere negato in base all'effetto di interdizione dell'art. 8, secondo comma, della legge sugli stranieri nel caso dell'avvenuta espulsione finché gli effetti dell'espulsione non siano stati limitati nel tempo su domanda.

**Ricorso del 31 maggio 2000 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-224/00)**

(2000/C 247/19)

Il 31 maggio 2000, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla Sig.ra Carmel O'Reilly, membro del suo